

Roma, 26 febbraio 2015

ALLE ASSOCIAZIONI E AI SINDACATI  
TERRITORIALI  
ALLE UNIONI REGIONALI

Loro sedi e loro indirizzi (Via e-mail)

**OGGETTO: SGRAVI CONTRIBUTIVI SULLA CONTRATTAZIONE DI  
SECONDO LIVELLO – MODELLO DI CONTRATTO  
INTEGRATIVO AZIENDALE**

Si fa seguito alla Circolare federale n. 2497 del 19/01/2015, che informava sul parere espresso dal Ministero del Lavoro in materia di sgravio contributivo sulle retribuzioni di produttività, in cui si riscontrava il riconoscimento del suddetto beneficio alla categoria dei dirigenti, in risposta all'istanza di interpello presentata da Federmanager.

A questo proposito, abbiamo predisposto un modello di Contratto Integrativo Aziendale da adottare, con le necessarie integrazioni del caso, per l'applicazione di sistemi di retribuzione variabile attraverso l'assegnazione di piani di incentivazione per i dirigenti, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione contributiva.

Come riportato nella nostra citata Circolare federale, considerato che per la prima volta il Ministero del Lavoro ha espresso la posizione estensiva che riconosce i dirigenti quali soggetti aventi titolo al beneficio in questione, la validità di tale posizione interpretativa, evidentemente, deve intendersi riferita anche alle successive disposizioni normative che avranno ad oggetto l'agevolazione contributiva in esame (in assenza di esplicite indicazioni contrarie).

Facendo ancora riferimento al D.M. 14 febbraio 2014 per i criteri generali di accesso all'agevolazione (nell'anno in corso non ci risulta sia stato ancora promulgato il provvedimento con cui vengono ripartite le risorse per il finanziamento degli sgravi contributivi in esame, con riferimento alle somme corrisposte nell'anno 2014) - in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, commi 67-68, della Legge 24/12/2007 n. 247 - tale provvedimento regolamentava il beneficio dello sgravio contributivo per le somme corrisposte nell'anno 2013, sulla retribuzione imponibile con effetto dal 1° gennaio 2014, con riferimento alle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello.

Nello specifico, lo sgravio in questione trova applicazione per *“le erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale”*.

Venendo alla misura dei benefici contributivi, lo sgravio non può superare il 2,25% del trattamento economico imponibile annuo lordo del lavoratore interessato, consistendo nella riduzione di 25 punti percentuali delle aliquote contributive a carico del datore di lavoro e nella completa esclusione della quota retributiva agevolabile dall’assoggettamento ai contributi che fanno esclusivamente capo al lavoratore.

A tale proposito, l’Inps precisa che nella retribuzione contrattuale assoggettabile a sgravio si intendono le somme percepite da ciascun dipendente e formanti il suo imponibile previdenziale annuo, incluse quelle a lui dovute non solo in forza degli accordi aziendali e/o territoriali, ma anche quelle frutto di accordi individuali ed i premi.

Ai fini della fruizione dello sgravio contributivo, i contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello, devono:

1) essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, qualora il deposito non sia già avvenuto, a cura dei medesimi datori di lavoro o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la Direzione Provinciale del Lavoro entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione;

2) prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

I datori di lavoro inoltrano, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all’INPS, anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali, secondo le indicazioni fornite dall’Istituto medesimo. La domanda deve contenere:

- a) i dati identificativi dell’azienda;
- b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello;
- c) la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lettera b) presso la competente Direzione territoriale del lavoro;
- d) l’indicazione dell’Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici;
- e) ogni altra indicazione che potrà essere richiesta dall’Istituto di Previdenza.

L'ammissione allo sgravio avviene a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello fissato dall'INPS quale termine unico per la trasmissione delle istanze.

Deve segnalarsi, peraltro, che con la Legge di Stabilità 2015 (Legge 23/12/2014, n. 190, art. 1, comma 313) si è ridotta la dotazione finanziaria dell'apposito Fondo istituito presso il Ministero del Lavoro (208 milioni di euro per il 2015 e 200 milioni di euro per l'anno 2016), rispetto alla precedente dotazione annuale pari a 650 milioni di euro annui.

In attesa di eventuali diverse indicazioni da parte dell'Inps, è utile evidenziare altresì che nell'ipotesi in cui le risorse disponibili non consentissero la concessione dello sgravio nelle misure indicate nelle richieste aziendali, ferma restando l'ammissione di tutte le domande trasmesse nei termini, finora l'Istituto (Circolare n. 78 del 17/06/2014) ha provveduto alla riduzione degli importi in percentuale pari al rapporto tra la quota globalmente eccedente e il tetto di spesa annualmente stabilito.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

  
Mario Cardoni

All. 1